

AVV. SARINA AMATA
Patrocinante in Cassazione
Via San Vincenzo n. 9 – 20123 Milano
Tel. – Fax 02. 89423158
PEC: sarina.amata@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 – TERDECIES C.P.C.

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per MANGANIELLO Carmelina [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] assistita e difesa, giusta procura in calce al presente atto, apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Sarina Amata del Foro di Milano [REDACTED] - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax numero: 0289423158 e/o indirizzi pec: saruna.amata@milano.pecavvocati.it - elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via San Vincenzo n. 9.

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588) - urp@postacert.istruzione.it, con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere, 76/A, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, in Milano alla via Carlo Freguglia n. 1 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente -

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97613140017), con sede in Milano alla Via Soderini n. 24, in persona del Legale Rappresentante pro tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano, alla via Carlo Freguglia n. 1 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente -

NONCHÉ CONTRO



LICEO CLASSICO STATALE “PARINI” (C.F. 80150590158), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla via Goito n. 4, rappresentato e difeso ex legge dalla Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano (MI) alla via Carlo Freguglia n. 1 - pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente -

NONCHÉ EVENTUALMENTE CONTRO

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell’USR Lombardia, AT di Milano, profilo collaboratore scolastico, valide per gli anni 2021/2023, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso.

-Controinteressati -

RECLAMO

Avverso il Decreto di rigetto, n. cronol. 30267/2022, datato 5 dicembre 2022, del Tribunale di Milano – Giudice Dott. Antonio Lombardi, emesso nel procedimento ex art. 700 c.p.c. r.g. n. 7964/2022, con il quale è stata rigettata la richiesta di provvedimento cautelare avente ad oggetto l’ *“accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo culturale di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico e - previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del Decreto Prot. n. VII-1828 del 21/07/2022 emesso dal Liceo Classico Parini di Milano di depennamento dalla graduatoria d’Istituto di IIIa fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico e risoluzione del contratto di lavoro e di ogni altro atto connesso o conseguente - accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere reinserita nella medesima graduatoria; condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, a disporre l’inserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria in parola per i profili di Collaboratore Scolastico altresì riconoscendo alla ricorrente il punteggio maturato anche in virtù del servizio espletato dal presso il Liceo Classico Parini di Milano, giusto incarico di Collaboratore Scolastico conferitole con contratto di lavoro a tempo determinato dal 13/09/2021 al 31/08/2022.”*

FATTO

Come esposto in ricorso:

“1)- La Sig.ra Manganiello, in forza del Titolo di “Operatore dei servizi di sala-bar”



conseguito con voto 100/100 presso l'Istituto Professionale Paritario per i servizi alberghieri, ristorativi e turistici "Voltaire" di Napoli in data 19/07/2011 (cfr. doc. 1) risultava inserita nelle graduatorie d'Istituto terza fascia per il profilo di collaboratore Scolastico per il conferimento di supplenze temporanee.

2) In virtù del medesimo Titolo, la ricorrente prestava servizio nella qualità di collaboratore con contratto a tempo determinato presso (cfr. doc. 2):

- **IC Giacosa di Milano**

Dal 13/11/2017 al 22/11/2017

Dal 23/11/2017 al 1/12/2017

Dal 11/12/2017 al 22/12/2017

Dal 23/01/2018 al 24/01/2018

Dal 1/02/2018 al 28/02/2018

Dal 1/03/2018 al 29/04/2018

Dal 30/04/2018 al 29/05/2018

Dal 30/05/2018 al 9/06/2018

- **IS F. Besta di Milano**

Dal 7/10/2019 al 9/10/2019

- **Locatelli – Quasimodo di Milano**

Dal 21/01/2020 al 24/01/2020

Dal 25/01/2020 al 3/02/2020

- **Liceo Statale Carlo Tenca di Milano**

Dal 4/02/2020 al 30/06/2020

Dal 1/07/2020 al 31/08/2020

Dal 11/09/2020 all'8/10/2020

Dal 9/10/2020 al 08/06/2021

- **Liceo Classico Parini di Milano**

Dal 13/09/2021 al 22/07/2022

3)- In data 11 maggio 2022, la ricorrente, avendo maturato 24 mesi di servizio, presentava la domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di Milano del personale ATA profilo di collaboratore scolastico (cfr. doc. 3).

4)- In base ai titoli dichiarati, la ricorrente veniva inserita nella graduatoria definitiva per l'A.S. 2021/2023 con punti 18,5 posizione numero 199 (cfr. doc. 4).

5)- In data 13/09/2021 veniva nuovamente immessa presso il Liceo Classico Parini di



Milano con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 13/09/2021 al 31/08/2022 (cfr.doc. 5).

6)- In data 21 luglio 2022 con Decreto Prot. n. VII-1828 il Liceo Parini di Milano *“Constatato che l’Istituto Voltaire di Napoli ha ottenuto la parità scolastica - indirizzo per la enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica - dalla U.S.R. Campania con Decreto numero 24/ S2 del 28/07/ 2010 a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 con l’attivazione, nel medesimo anno scolastico della sola classe prima del corso di studio di orario antimeridiano e, gradualmente delle classi successive fino al completamento del corso”* decretava la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con effetti dal 22/07/2022 ed il depennamento della Ricorrente dalle graduatorie di IIIa fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico; contestualmente dichiarava la validità ai soli fini economici del servizio prestato dalla collaboratrice dal 13/09/2021 al 22/07/2022 (cfr. doc. 6).

7)- La ricorrente non ha altro reddito oltre quello derivante dal lavoro di collaboratrice scolastica, come risulta dalla certificazione unica versata in atti (cfr. doc. 7).

8)- L’Istituto “Voltaire” di Napoli è riconosciuto come paritario dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dall’A.S. 2010/2011 con Decreto 24/S2 del 28/08/2010 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania restando in attività sino all’A.S. 2017/18.

Successivamente i documenti dell’Istituto “Voltaire” sono stati trasferiti presso l’Istituto Statale Ferraris di Napoli (dunque, nella disponibilità del Ministero).

9)- La ricorrente nell’anno scolastico 2010/2011 ha effettivamente sostenuto le prove d’esame in qualità di candidata esterna presso l’Istituto “Voltaire” di Napoli come sarà dimostrato dall’esame del registro di esami richiesto in copia autentica all’Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Napoli che ha rilevato tutta la documentazione dell’Istituto paritario “Voltaire” a seguito della cessazione dell’attività di quest’ultimo (cfr. doc. 8).

10)- La Sig.ra Manganiello, successivamente alla notifica del Decreto di depennamento ha ricevuto le convocazioni per supplenze da parte dei seguenti Istituti, nonché persino dal Liceo Classico Parini, ai quali ha dovuto comunicare il depennamento dalla graduatoria (cfr. doc.ti 9 – 18 e 20-44):

LICEO “G. CARDUCCI” DI MILANO
n. 3 posti dal 08/09/2022 al 31/08/2023
n. 3 posti dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (36h)
n. 1 posto dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (12h)
LICEO “ALBERT EINSTEIN” DI MILANO
n. 1 posto dal 08/09/2022 al 31/12/2022



IC "A. SCARPA" DI MILANO
 n. 7 posti dal 09/09/2022 al 16/09/2022
 n. 1 posto dal 09/09/2022 al 05/10/2022
 ISTITUTO TECNICO E LICEO "G. NATTA" DI MILANO
 Via Don Calabria n. 16 (Ord.) - Via Crescenzago n. 11 (Succ.),
 n. 1 posto dal 08/09/2022 al 08/06/2023
 n. 1 posto dal 08/09/2022 al 20/09/2022
 IC "TOMMASO GROSSI" DI MILANO
 n. 5 posti fino al 31/08/2023
 IC "DON ORIONE" DI MILANO
 n. 5 posti fino al 31/08/2023
 "CARLO CATTANEO" DI MILANO
 n. 1 posto fino al 31/08/2023
 L. ARTISTICO "U. BOCCIONI" DI MILANO
 n. 1 posto fino al 31/08/2023
 I.C. "LOCATELLI – QUASIMODO" DI MILANO
 n. 5 Supplenza di 36 ore settimanali fino al 31/08/2023
 n. 1 Supplenza di 36 ore settimanali fino al 30/06/2023
 L. CLASSICO "G. PARINI" DI MILANO
 n. 3 posti fino al 31/08/2023
 LICEO CLASSICO "G. BERCHET" DI MILANO
 n. 1 posto dal 10/09/2022 al 31/08/2023
 n. 1 posto dal 10/09/2022 al 30/06/2023
 ISTITUTO "BESTA" DI MILANO
 n. 1 posto dal 14/09/2022 al 30/06/2023
 ISTITUTO "CANDIA" DI MILANO
 n. 2 Supplenze annuali fino al 31/08/2023;
 n. 1 Supplenza fino al 30/06/2023
 ISTITUTO "CATERINA DA SIENA" DI MILANO
 n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
 n. 2 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
 n. 3 posto di 36 ore dal 14/9/2022 al 30/06/2023
 n. 4 posto di 12 ore fino al 30/06/2023
 ISTITUTO "CATTANEO" DI MILANO
 n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
 n. 1 posto di 36 ore fino al 21/01/2023
 ISTITUTO "CONFALONIERI" DI MILANO
 n. 6 posti dal 09/09/2022 al 30/06/2023
 n. 1 posto dal 12/09/2022 al 19/09/2022
 LICEO "CREMONA" DI MILANO
 n. 6 posti di 36 ore fino al 31/08/2023
 ISTITUTO "DON ORIONE" DI MILANO
 n. 2 posti di 36 ore fino al 31/08/2023
 n. 1 posto di part time fino al 30/06/2023
 IC "FABIO FILZI" DI MILANO
 n. 6 posti di 36 ore fino al 30/06/2023
 n. 6 posti di 36 ore fino al 31/08/2023
 LICEO "ALBERT EINSTEIN" DI MILANO
 n. 1 posto dal 08/09/2022 al 31/12/2022
 n. 7 posti dal 12/09/2022 al 31/08/2023



IP "CAVALIERI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
LICEO "LEONARDO DA VINCI" DI MILANO
n. 1 posti di 36 ore fino al 30/06/2023
n. 4 posti di 36 ore fino al 31/08/2023
ISTITUTO "MARIGNONI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
ISTITUTO "MORESCHI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
LICEO "SEVERI" DI MILANO
n. 2 posti di 36 ore fino al 30/06/2023
ISTITUTO "TENCA" DI MILANO
n. posto dal 09/09/2022 al 16/09/2023
ISTITUTO "VARALLI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 25/09/2022
ISTITUTO "VERRI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
ISTITUTO "SCHIAPPARELLI" DI MILANO
n. 1 posto di 36 ore fino al 30/06/2023
n. 2 posti di 6 ore fino al 08/06/2023

Stando così le cose, la sig.ra Manganiello avendo interesse ad essere inclusa nella graduatoria *de qua* ricorreva avverso il detto provvedimento di depennamento in quanto illegittimo depositando ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, di *"1)- preliminarmente emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente,*

in via principale, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora:

2)- accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico (Diploma di qualifica professionale) e - previo annullamento o disapplicazione del Decreto Prot. n. VII - 1828 emesso dal Liceo Classico Parini di Milano il 22/07/2022 - ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria di IIIa fascia del personale ata per il detto profilo;

3)- riconoscere la validità, anche i fini giuridici, di tutto il servizio svolto dalla ricorrente sino al 31 agosto 2022, data di scadenza dell'ultimo contratto;

4)- accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31/08/2022 - sempre previo annullamento o disapplicazione del Decreto Prot. n. VII - 1828 emesso dal Liceo Classico Parini di Milano il 22/07/2022 - condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato



alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito fino al 31 agosto 2022 se il contratto non fosse stato illegittimamente risolto, oltre interessi e rivalutazione.

5)- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

All'esito del procedimento , il Giudice, con Decreto n. cronologico 30267/2022 , emesso in data 05.12.2022, ha rigettato la richiesta di provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. per insussistenza del requisito del *Fumus bon iuris*.

* * * *

Tutto quanto sopra premesso, considerato che sono palesi gli errori in iudicando del Giudice di prima istanza, è interesse della signora Manganiello richiedere una *revisio prioris istanzie* e pertanto la stessa dichiara di proporre

RECLAMO

avverso il suddetto Decreto di rigetto per i seguenti motivi:

1) Validità del titolo di “Operatore dei servizi di sala bar” .

Sussistenza del *fumus boni iuris*.

Con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, il Giudice di prime cure lo ritiene insussistente fornendo al riguardo la seguente errata motivazione: *“Il ricorso proposto da Manganiello Carmelina appare infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per assorbente difetto del fumus boni iuris” e “ L'Istituto professionale “Voltaire” di Napoli - indirizzo “servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, frequentato con profitto dalla Manganiello, veniva riconosciuto quale scuola paritaria con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, prot.n. 24/S2 del 28/07/2010, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, con prescrizione di attivare, dal medesimo anno scolastico, la sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e , gradualmente, le classi successive fino al completamento del corso.”*

Il Giudice di prime cure, nell'iter argomentativo del decreto per cui è causa, ha completamente omissso di considerare il fatto che la ricorrente, nell'anno scolastico 2010/2011, ha sostenuto l'esame in questione – quando l'Istituto “Voltaire” aveva già conseguito lo status di parità scolastica - in qualità di **candidata esterna**, ossia da **privatista** , quindi senza frequentare il corso professionale nella sua durata triennale.

Circostanza questa provata dalla documentazione fornita dall'Istituto statale Industriale “G.



Ferraris “ di Napoli, che con nota prot. 0005412 del 16.09.2022, ha comunicato ai legali della ricorrente (Studio Legale Campi-Fiorito) “*Oggetto: Verifica diploma qualifica.si comunica che, visti gli atti in possesso di questo Istituto, attualmente trasferiti dal cessato Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli, nei registri degli esami di qualifica dell’Istituto Paritario “Voltaire di Napoli appare quanto segue: Registro A -A.S. 2010/2011- N.Progr. 27- DATA CONSEGUIMENTO : 13/06/2011 - Cognome Nome MANGANIELLO CARMELINAVoto 100/100”.*

Con la detta nota, l'Istituto “G. Ferraris” allegava copia conforme del Registro afferente l’esame della ricorrente avvenuto il 13.06.2011, documentazione tutta, previa autorizzazione del giudice, depositata telematicamente nel fascicolo con nota datata 27.10.2022.

Ebbene, tale documentazione prova il valido superamento da parte della ricorrente dell’esame di qualifica di “ Operatore dei servizi di sala - bar”.

I registri citati nella detta nota, ormai da tempo, si trovano nella disponibilità di un Istituto Statale e quindi del MIUR che poteva prendere visione degli originali e proporre, nel caso di accertati presupposti, eventuale querela di falso. Ad oggi nessuna querela di falso è stata proposta dal MIUR.

Per l’attuale sistema nazionale di istruzione gli **istituti statali e paritari erogano parimenti un servizio pubblico e possiedono l’abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.**

E’ pacifico che nell’anno scolastico 2010/2011, l’Istituto “Voltaire” di Napoli - indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” - è stato riconosciuto quale scuola paritaria (decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, prot.n. 24/S2 del 28/07/2010) e che, pertanto, l’Istituto in parola, contrariamente a quanto sostenuto da controparte e contrariamente a quanto asserito nel Decreto che si impugna, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale sin dall’anno scolastico 2010/2011.

Il fatto che un istituto paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell’attività è una tesi erranea, in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione di esami anno scolastico 2010/2011, come la ricorrente, **erano candidati esterni, cioè privatisti.** (V. Sent. Trib. Pavia- Giudice Dott.ssa Ferrari, del 30 marzo 2021).

Ne consegue, che nell’anno scolastico 2010/2011, la ricorrente da privatista ha conseguito nel già paritario Istituto “Voltaire” di Napoli, titolo di studio con valore legale.

Da quanto sopra ne deriva che il provvedimento di decadenza dalle graduatorie (depenamento) e i conseguenti provvedimenti di risoluzione dei contratti sono illegittimi in quanto la ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l’Istituto



Paritario “Voltaire” di Napoli riconosciuto paritario dall’USR Campania e quindi autorizzato a rilasciare tali diplomi.

2) Sussistenza del *Periculum in mora* - Diritto al risarcimento del danno per errore commesso dall’amministrazione scolastica con Riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico.

Alla luce di quanto esposto al punto 1), stante la fondatezza delle pretese della ricorrente, sussiste nel caso che ci occupa il *periculum in mora*, non valutato dal giudice di prima istanza per “*assorbente difetto del fumus boni iuris*”. Come già esposto in ricorso “*Parte ricorrente è precaria, senza occupazione e ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento nella graduatoria di IIIa fascia profilo Collaboratore Scolastico e l’attribuzione del punteggio che avrebbe maturato sino al 31/08/2022.*

Il mancato reinserimento della ricorrente in graduatoria le preclude l’accesso alle supplenze come Collaboratore Scolastico.

Lo stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente e la conseguente privazione dell’unico sostegno economico arrecano un pregiudizio irreparabile a diritti fondamentali e a bisogni primari, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione.

Come evidenziato nella narrativa in fatto, la Sig.ra Manganiello sta ricevendo numerose convocazioni che non può accettare in ragione dell’illegittimo ed arbitrario decisione adottata a suo danno: l’esclusione preclude, alla ricorrente, la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l’Amministrazione.

Le supplenze scolastiche costituiscono l’unica fonte di reddito della ricorrente per provvedere alla propria sussistenza.

Il ritardo nel reinserimento nelle graduatorie integra un pericolo imminente e irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza.

Inoltre, è concreto ed attuale il rischio che la ricorrente possa essere depennata anche dalla graduatoria permanente pur vantando un punteggio utile per una imminente immissione in ruolo.

Pertanto, in assenza del legittimo provvedimento di depennamento la signora Manganiello avrebbe certamente ottenuto l’assunzione con il contratto a tempo indeterminato realizzando lo scopo di stabilizzarsi nel mondo del lavoro. Invece oggi si trova lontano dal



paese di origine e dei suoi affetti più cari e priva di reddito. Dunque, l'illegittimo depennamento determina un grave pregiudizio per la ricorrente, "irreparabile", nella misura in cui i relativi effetti lesivi non ricadono solo su interessi meramente patrimoniali, ma vanno ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)."

Stante la validità del titolo dichiarato e prodotto dalla ricorrente, come meglio sopra esposto, sono pure fondate la richiesta risarcitoria per errore commesso dall'amministrazione scolastica e la richiesta di riconoscimento delle spettanze economiche e del punteggio giuridico, richieste non esaminate dal Giudice di prima istanza per presunto difetto di *fumus boni iuris*.

A tal fine si riporta quanto già esposto in ricorso *"L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con il Liceo Classico Parini di Milano. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.".* Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire la supplenza se l'Istituto scolastico resistente non avesse illegittimamente ed infondatamente disposto il depennamento dalla graduatoria e quindi la risoluzione del contratto di lavoro a termine, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto al reinserimento nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/23, con conseguente caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella della sua naturale scadenza, oltre interessi legali e rivalutazione."



Tutto ciò esposto, la Sig.ra MANGANIELLO Carmelina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata propone

RECLAMO

all'Ecc.mo Collegio del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 terdecies c.p.c, affinché Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, revocare o quantomeno modificare l'impugnato Decreto di rigetto sopra identificato e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Preliminarmente emettere, **ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c.**, i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

1)- accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico (Diploma di qualifica professionale) e - previo annullamento o disapplicazione del Decreto Prot. n. VII - 1828 emesso dal Liceo Classico Parini di Milano il 21/07/2022 - ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nella graduatoria di IIIa fascia del personale ata per il detto profilo;

2)- riconoscere la validità, anche i fini giuridici, di tutto il servizio svolto dalla ricorrente sino al 31 agosto 2022, data di scadenza dell'ultimo contratto;

3)-accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31/08/2022 - sempre previo annullamento o disapplicazione del Decreto Prot. n. VII - 1828 emesso dal Liceo Classico Parini di Milano il 21/07/2022 - condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito fino al 31 agosto 2022 se il contratto non fosse stato illegittimamente risolto, oltre interessi e rivalutazione.

-In subordine, si chiede: altresì, nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio cautelare, l'On.le Collegio, in funzione di Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna reclamante di non condannare la stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio considerata la complessità della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali nella materia di cui trattasi.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



Si allegano:

All. 1) Decreto di rigetto n. 30267 del 05.12.2022 con attestazione di conformità;

All. 2) Fascicolo di parte del procedimento cautelare R.G.n. 7964/2022, contenente il ricorso con i relativi allegati da Doc. 1 a Doc.45 e nota di deposito del 27.10.2022 con relativi tre documenti in essa indicati.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che la ricorrente risulta esente dal versamento.

Milano, 20 dicembre 2022.

Avv. Sarina Amata



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risultava inserita e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente reclamo, si rende necessario notificare agli stessi il reclamo e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del reclamo nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Collegio adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Lombardia di Milano, o con altra modalità ritenuta idonea dal Collegio adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare esclusivamente per i controinteressati la notifica presente atto e l'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Milano, 20 dicembre 2022

Avv. Sarina Amata

